

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 1 – Articolo 8 e relative proposte emendative)	6
Missioni valevoli nella seduta del 29 aprile 2003	3	(Sezione 2 – Articolo 9 e relative proposte emendative)	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 3 – Articolo 10 e relative proposte emendative)	9
Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 4 – Articolo 11 e relative proposte emendative)	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 5 – Articolo 12)	21
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	5	(Sezione 6 – Ordini del giorno)	21
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	Mozioni Paoletti Tangheroni ed altri n. 1-00189, Folena ed altri n. 1-00191, Diliberto ed altri n. 1-00192, La Russa ed altri n. 1-00193, Bertinotti ed altri n. 1-00194, Castagnetti ed altri n. 1-00195 e Cima ed altri n. 1-00196 sui provvedimenti adottati a Cuba nei confronti dei dissidenti politici.	23
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 1 – Mozioni)	23
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5		
Disegno di legge S. 1545 (approvato dal Senato) n. 3590	6		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 aprile 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Cè, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Oliverio, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisano, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viéspoli, Vietti, Violante, Elio Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge

In data 28 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIBELLI: « Delega al Governo per la revisione del codice della strada » (3928);

AMORUSO: « Disposizioni in favore del personale direttivo, docente e assistente educatore delle scuole materne, elementari e medie per ciechi e sordomuti delle amministrazioni provinciali » (3929).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

LUMIA ed altri: « Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di azione di prevenzione patrimoniale e attribuzioni del procuratore nazionale e del procuratore distrettuale antimafia » (3577) *Parere della I Commissione;*

DEGENNARO e VOLONTÈ: « Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario » (3671) *Parere delle Commissioni I, VI e XI;*

GAZZARA ed altri: « Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione (3686) *Parere della I e V Commissione;*

BERTUCCI: « Modifica dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, concernente gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili » (3787) *Parere delle Commissioni I e XI.*

VII Commissione (Cultura):

MILANESE ed altri: « Regolamentazione del fenomeno del "graffitismo" » (3753) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 1918. — « Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" » (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3923) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

S. 1543. — Senatori ANTONIO BATTAGLIA ed altri: « Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo » (*approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3922) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

MILANESE ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno » (3802) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

S. 2052. — « Concessione di un contributo alla "Fondazione Marco Biagi" » (*approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3897) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

XIII Commissione (Agricoltura):

SGOBIO ed altri: « Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di classificazione dei vini passiti » (3714) *Parere delle Commissioni I, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso,

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 ottobre 2001, n. 399, un documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai veicoli fuori uso, approvato dalla Commissione medesima nella seduta del 16 aprile 2003 (doc. XXIII, n. 2).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 7 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 14 aprile 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LION ed altri n. 9/2031-bis/15, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 febbraio 2002, concernente incentivi per il settore delle fonderie.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 aprile 2003,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2002, per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie (doc. XXXI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, recante riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108, e alle modalità di attuazione dello stesso da parte delle regioni.

Questo documento sarà trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (225).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 maggio 2003.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 17 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2003-2005 (226).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 maggio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 aprile 2003 alla pagina 8, seconda colonna, ventiduesima riga, la dicitura « XL, n. 2 » deve intendersi sostituita dalla seguente: « XI, n. 2 ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1545 — DISPOSIZIONI PER L'ADE-
GUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3
(APPROVATO DAL SENATO) (3590)**

(A.C. 3590 — Sezione 1)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

*(Attuazione dell'articolo 120 della Costitu-
zione sul potere sostitutivo).*

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo

e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 120 aggiungere le seguenti: , secondo comma,

8. 9. Boccia.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: enti locali, aggiungere le seguenti: sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali,

8. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o necessari.

8. 11. Boccia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentito l'organo interessato aggiungere le seguenti: e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

8. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: adotta i provvedimenti aggiungere le seguenti: provvisori e.

8. 1. Boato, Amici, Bressa, Leoni, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: provvedimenti necessari aggiungere le seguenti: in sostituzione dei predetti organi.

8. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario con le seguenti: ovvero nomina un commissario ad acta che vi provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro dieci giorni.

8. 10. Boccia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Regione con le seguenti: Giunta regionale.

8. 15. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria aggiungere le seguenti: o per garantire i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali universalmente riconosciuti ai sensi della Costituzione.

8. 6. Mascia, Giordano.

Al comma 4, sopprimere le parole da: , che sono immediatamente fino alla fine del comma.

8. 7. Mascia, Giordano.

Al comma 4, dopo le parole: Comunità montane aggiungere le seguenti: e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

8. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e devono riguardare esclusivamente e strettamente l'adozione degli atti dovuti ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione.

8. 12. Boccia.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: di Conferenza Stato-Regioni o.

8. 8. Mascia, Giordano.

(A.C. 3590 – Sezione 2)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale).

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. – 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.

4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati ».

3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: « dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ».

4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può

adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione ».

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.

6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale).

Al comma 1, capoverso ART. 31, comma 2, sostituire la parola: siciliana con la seguente: Sicilia.

9. 4. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 31, comma 3, sopprimere le parole: anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali,

9. 2. Mascia, Giordano.

Al comma 2, capoverso, premettere le parole: Salvo diversa disposizione dello statuto regionale,

9. 3. Boccia.

Sopprimere il comma 4.

9. 1. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

(A.C. 3590 – Sezione 3)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie).

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e

degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli *standard* e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Fatte salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287.

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: « autonomie locali » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « autonomie locali, nonché dell'Ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga" »;

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Promulgazione delle leggi regionali ».

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie).

Sopprimerlo.

10. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, sostituire le parole da: prefetto fino a: Regione con le seguenti: Presidente della giunta regionale.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: rappresentante dello Stato con le seguenti: Presidente della giunta regionale;

al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: prefetto fino a: di Regione con le seguenti: Presidente della giunta regionale.

10. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le parole: il coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dagli uffici periferici dello Stato e le coordina con quelle esercitate dalle Regioni.

10. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: le attività fino a: nonché.

10. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

10. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

10. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 5, sostituire le parole da: del rappresentante fino alla fine del comma con le seguenti: di cui alla lettera d) del comma 2 sono svolte, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali, secondo quanto definito da apposite norme di attuazione statutaria.

10. 19. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 5, sostituire le parole da: dagli organi statali fino alla fine del comma con le seguenti: , compatibilmente con i rispettivi statuti speciali, dagli organi statali a competenza regionale previsti dagli statuti medesimi, secondo quanto definito da apposite norme di attuazione statutaria.

***10. 16.** Olivieri.

Al comma 5, sostituire le parole da: dagli organi statali fino alla fine del comma con le seguenti: , compatibilmente con i rispettivi statuti speciali, dagli organi statali a competenza regionale previsti dagli statuti medesimi, secondo quanto definito da apposite norme di attuazione statutaria.

***10. 17.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Al comma 5, sostituire le parole da: dagli organi statali fino alla fine del comma con le seguenti: , compatibilmente con i rispettivi statuti speciali, dagli organi statali a competenza regionale previsti da-

gli statuti medesimi, secondo quanto definito da apposite norme di attuazione statutaria.

***10. 18.** Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 6.

****10. 2.** Bressa, Leoni, Boato, Marone, Amici, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

Sopprimere il comma 6.

****10. 9.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nel rispetto dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287.

10. 10. Boato, Bressa, Leoni.

Al comma 6, sopprimere le parole: Fatte salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione.

*** 10. 20.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere le parole: Fatte salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione.

*** 10. 1.** (Testo modificato nel corso della seduta) Olivieri, Kessler, Bressa.

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere le parole: Fatte salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione.

* **10. 11.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Boato, Leoni.

(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti:* , per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative disposizioni di attuazione,

10. 15. D'Alia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione.

***10. 12.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il presente comma non si applica alle Regioni il cui statuto disciplini la figura del Commissario del Governo e le modalità di svolgimento delle funzioni degli uffici periferici dello Stato.

10. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: concerne fino a: ad oggetto le con le seguenti: si applica alle.

10. 14. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

(A.C. 3590 – Sezione 4)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le forme di autonomia più ampie riconosciute a Comuni, Province e Città

metropolitane dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si applicano, ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge costituzionale, anche agli enti locali ricompresi nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in sintonia con gli articoli 5 e 114 della Costituzione ed in armonia con i rispettivi Statuti, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

11. 1. Cabras, Maurandi, Bressa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le forme di autonomia più ampie che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riconosce ai Comuni, alle Province autonome e alle Città metropolitane si applicano anche agli enti locali rientranti nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10 della stessa medesima costituzionale, che vi danno attuazione, per quanto di loro competenza ed in base ai rispettivi statuti, in sintonia con i principi sanciti dall'articolo 5 e dal titolo V della parte seconda della Costituzione.

11. 3. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , anche in deroga all'articolo 6.

11. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

ART. 11-bis. (Principi fondamentali del finanziamento delle amministrazioni territoriali). - 1. Il sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali è disciplinato dalla presente legge e dagli atti attuativi della stessa. Esso sarà ispirato ai seguenti principi fondamentali:

a) in materia di coordinamento della finanza pubblica:

1) la titolarità in capo allo Stato della garanzia del complessivo equilibrio economico-finanziario della finanza pubblica, attraverso l'adozione di misure di politica economica generale dirette a garantire la stabilità economica e di bilancio interna ed esterna;

2) il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, in particolare per quel che concerne le discipline relative alla stabilità delle procedure e delle condizioni di bilancio dei Paesi membri;

3) la sufficienza dei mezzi finanziari per l'esercizio delle competenze attribuite alle amministrazioni territoriali;

4) la solidarietà tra le diverse Regioni italiane ed il rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite agli articoli 3 e 119 della Costituzione;

5) la leale cooperazione tra le amministrazioni;

b) in materia di coordinamento del sistema tributario:

1) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;

2) omogeneità dei tributi regionali e locali intesa come loro conciliabilità;

3) semplificazione sia del sistema tributario sia degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;

4) divieto dei trattamenti agevolativi regionali e locali che si rivelino fattori di concorrenza dannosa;

5) trasparenza delle decisioni di entrata;

6) efficienza nell'amministrazione dei tributi.

ART. 11-ter. (Oggetto e procedure del finanziamento delle amministrazioni territoriali). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, nei limiti dei principi fondamentali, entro diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo:

a) i principi fondamentali cui dovranno attenersi le Regioni per realizzare l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello sostanziale, anche in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione;

b) le modalità e i tempi di transizione al regime di autonomia finanziaria;

c) le correzioni ed integrazioni del sistema tributario statale rese necessarie dall'attuazione delle presente legge;

d) le regole che disciplinano la perequazione delle risorse finanziarie;

e) i tributi erariali da prendere a riferimento per la assegnazione di addizionali, di compartecipazioni e per la costruzione del fondo perequativo.

2. I decreti delegati devono definire:

a) le modalità di coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane anche in relazione ai vincoli posti dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali e in relazione agli obiettivi definiti a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 1, lettera c);

b) le regole per la determinazione dei costi base delle funzioni di carattere generale attribuite dalla Costituzione a Regioni ed enti locali e per l'assegnazione delle conseguenti risorse finanziarie;

c) le modalità per la determinazione dell'entità iniziale del fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e le regole per la variazione del fondo medesimo;

d) i criteri di assegnazione, alle singoli Regioni ed agli enti locali, delle quote del fondo perequativo di cui alla precedente lettera c);

e) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato potrà concedere risorse aggiuntive rispetto alle iniziative delle amministrazioni territoriali e promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

f) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi definiti a norma dei provvedimenti adottati in attuazione della precedente lettera a) e gli interventi da attivare in tale caso;

g) le modalità di coordinamento tra le nuove regole finanziarie e quelle definite dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli enti locali;

h) i tempi di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative agli enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.

3. I decreti delegati si ispirano ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli, vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e se tale Commissione esprime parere contrario l'espressione del parere è demandata alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica che si esprimono ai sensi del medesimo articolo 11. I decreti delegati, se emanati in attuazione delle norme di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, sono presentati previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ART. 11-*quater*. (*Coordinamento della finanza pubblica*). - 1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

a) Regioni ed enti locali adottano come fondamento della propria politica di bilancio le regole e i criteri del patto di stabilità e crescita, riferiti ai saldi di bilancio e alla dinamica del debito;

b) il saldo di bilancio e gli obiettivi in materia di politica del debito, come definiti dal Parlamento in sede di approvazione del documento di programmazione economico finanziaria, sono vincolanti per tutti i livelli della pubblica amministrazione;

c) i saldi di bilancio e i livelli di ricorso al debito di cui alla precedente lettera b) devono essere rispettati sia in termini di competenza che di cassa, sia in sede di bilancio di previsione che in sede di conto consuntivo. In ottemperanza al patto di stabilità e di crescita, Regioni ed enti locali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulla gestione del bilancio sulla base di uno schema con le caratteristiche di cui alla successiva lettera d). Il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento ed alla Conferenza unificata, con analoga periodicità, una relazione di sintesi sull'andamento dei conti della pubblica amministrazione e propone, ove occorra, l'adozione delle misure a norma del precedente articolo 11-ter, comma 2, lettera b);

d) la struttura formale, le regole di registrazione delle poste di entrata e di spesa, i criteri e i tempi di rilevazione dei bilanci delle Regioni, degli enti locali e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, sono armonizzati ai criteri propri dei conti rilevanti per il patto di stabilità e crescita. Il prospetto di bilancio di ciascuna Regione evidenzia le risorse destinate alla perequazione dei territori con minore capacità fiscale a norma dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;

e) la Conferenza unificata esamina le indicazioni programmatiche del documento di programmazione economico finanziaria in materia di finanza pubblica prima del suo inoltro al Parlamento. Il parere espresso viene trasmesso al Parlamento;

f) nei prospetti di bilancio è evidenziato il concorso di ciascun ente agli indicatori e parametri propri del patto di

stabilità e crescita, in particolare è evidenziato il saldo complessivo inteso come differenza tra spese complessive ed entrate, al netto delle poste relative all'accensione ed estinzione di debiti e crediti;

g) le Regioni, fermi restando, per il complesso delle pubbliche amministrazioni di ciascuna Regione, gli obiettivi definiti in sede nazionale, sentito il Consiglio regionale delle Autonomie locali, possono, con proprie leggi, adattare le regole e i vincoli indicati dal legislatore nazionale, al fine di promuovere la coesione e l'efficienza nella gestione dei bilanci locali, per gli enti locali compresi nel territorio regionale che esprimano intesa. A tal fine la legge regionale può differenziare le regole di evoluzione del saldo di bilancio, al netto dei conferimenti di quote dei fondi di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera e), in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie di partenza;

h) la programmazione finanziaria così realizzata diviene riferimento per le intese di cui al comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 e per analoghi accordi in sede regionale tra la Regione e gli enti locali singoli o associati.

ART. 11-quinquies. (Tributi propri). - 1. Al fine di costruire il quadro di coordinamento del sistema tributario, la legge statale:

a) dà attuazione alle direttive comunitarie in materia tributaria;

b) prevede tributi il cui gettito è attribuito ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni aventi presupposti di carattere generale e riferiti all'intero territorio nazionale. In tale caso la legge statale fissa i criteri di ripartizione della base imponibile e i margini entro i quali è possibile esercitare l'autonomia tributaria delle istituzioni interessate;

c) può stabilire sovrimposte e addizionali a tributi erariali a favore di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, determinando l'ambito entro il quale si esercita la loro autonomia tribu-

taria. È in ogni caso riservata allo Stato la determinazione della scala di progressività;

d) definisce, per i tributi diversi da quelli del comma 2, lettera *b)*, il livello *standard* delle aliquote ai fini di cui agli articoli 11-*septies*, commi 1 e 2, e 11-*octies*, commi 1 e 2;

2. Nell'esercizio della propria autonomia tributaria, la legge regionale:

a) non può intervenire nelle materie tributarie regolate dalle direttive comunitarie né può modificare leggi statali in materia tributaria se emanate in conformità dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, e terzo comma e nel rispetto delle competenze regionali come definite dalla presente legge;

b) interviene in materia tributaria istituendo tributi regionali e determinando le aree dei tributi nei quali Comuni, Province e Città metropolitane individuano, nell'esercizio della propria autonomia tributaria, i presupposti e i soggetti passivi dei propri tributi; i tributi di cui alla presente lettera hanno natura commutativa; essi afferiscono alle materie di competenza legislativa delle Regioni o alle funzioni degli enti locali e sono connessi al territorio della Regione o dell'ente locale;

c) non può istituire tributi regionali e locali di cui alla lettera *b)* aventi gli stessi presupposti di tributi statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) può istituire nuovi tributi propri diversi da quelli di cui alla lettera *b)* solo se ricompresi in tipologie di tributi individuate da leggi statali.

3. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono stabilire i tributi propri di cui al comma 2, lettera *b)*, solo se ricompresi nelle aree determinate dalla legge regionale.

ART. 11-*sexies*. (*Compartecipazioni*). - 1. La legge statale stabilisce i tributi erariali il cui gettito è compartecipato dai Comuni,

dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e ne determina i criteri di riparto e le quote di compartecipazione.

2. I tributi da compartecipare e i criteri per riferire il gettito al territorio sono individuati avendo a riferimento la accuratezza, la chiarezza, la semplicità amministrativa, l'evoluzione tendenziale del gettito. In particolare per i tributi aventi a presupposto i consumi, il criterio di ripartizione è il luogo di consumo; per i tributi basati sul patrimonio la localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul valore della produzione, il luogo di prestazione del lavoro; per i redditi la residenza del percettore o il luogo di produzione del reddito.

ART. 11-*septies*. (*Coordinamento e autonomia tributaria delle Regioni*). - 1. In attuazione dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione i decreti allegati emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni regione che il gettito dei tributi propri di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 2, con esclusione di quelli di cui alla lettera *b)*, delle addizionali di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, delle compartecipazioni di cui all'articolo 11-*sexies* e, ove occorrono, delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 11-*decies*, consenta di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché di quelle assegnate alla competenza amministrativa regionale, nelle materie di cui agli articoli 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione.

2. Il livello del gettito definito a norma del comma 1 deve garantire per ogni singola Regione il volume della spesa storica effettuata nel territorio della stessa regione nelle materie attribuite alla competenza amministrativa delle Regioni a norma dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il gettito dei tributi di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 2, con esclusione di quello derivante dai tributi di cui alla lettera *b)*, e delle addizionali di cui all'ar-

articolo 11-*quinquies*, comma 1, lettera *c*), è calcolato in relazione alle aliquote *standard* di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, lettera *d*).

4. La determinazione dell'ammontare delle competenze e delle relative risorse da trasferire si attua con le procedure di cui all'articolo 7 della presente legge.

5. Nell'esercizio della loro autonomia, le Regioni possono modificare le aliquote dei tributi e delle addizionali di cui all'articolo 11-*quinquies* loro attribuite e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo trasferimento della competenza legislativa e delle funzioni amministrative.

ART. 10-*octies*. (*Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali*). - 1. In attuazione dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione i decreti delegati emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni ente locale che il gettito dei tributi propri di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 3, delle addizionali di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, lettera *c*), delle partecipazioni di cui all'articolo 11-*sexies* e, ove occorrono, delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 11-*decies*, consenta di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle assegnate alla rispettiva competenza amministrativa, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *p*), e 118 della Costituzione.

2. Il livello del gettito definito a norma del comma 1 deve garantire ad ogni singolo ente locale il volume della spesa storica effettuata nelle materie attribuite alla rispettiva competenza amministrativa.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il gettito dei tributi di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 2, con esclusione di quello derivante dai tributi di cui alla lettera *b*), e delle addizionali di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, lettera *c*), è calcolato in relazione alle aliquote *standard* di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, lettera *d*).

4. Con appositi decreti legislativi, nel quadro dei principi fondamentali di cui all'articolo 11-*bis*, è, altresì, definito il quadro di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi forniti dagli enti locali alla generalità dei cittadini tenendo conto dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e, ove esistano, dei provvedimenti e delle regole emanate dalle autorità indipendenti.

5. Gli enti locali determinano il regime di erogazione e di remunerazione delle prestazioni e dei servizi offerti su richiesta di singoli cittadini.

6. Gli enti locali dispongono di autonomia nella determinazione delle aliquote dei tributi propri, entro i limiti di cui all'articolo 11-*quinquies*, e nella determinazione delle tariffe, nei limiti di cui al comma 2.

7. In relazione al trasferimento, con legge regionale, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, di competenze amministrative, eccedenti quelle in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il Consiglio regionale delle autonomie locali, dispone, nel rispetto dei tempi di cui ai provvedimenti in attuazione del precedente articolo 11-*ter*, comma 2, lettera *h*), il trasferimento a ciascun ente locale di quote di tributi erariali adeguate a far fronte alle spese derivanti dalle competenze assegnate.

ART. 11-*nonies*. (*Esercizio dei poteri legislativi e regime finanziario*). - 1. L'avvio dell'esercizio dei poteri legislativi da parte delle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza esclusiva o concorrente, in relazione alle competenze amministrative non attribuite a norma dei successivi articoli 11-*undecies* e 11-*duodecies*, comporta:

a) la attribuzione di addizionali sui tributi erariali che andranno ad alimentare le entrate proprie delle Regioni;

b) la attribuzione di una partecipazione regionale al gettito di tributi erariali;

c) l'attribuzione, ove occorra, di quote del fondo perequativo di cui al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;

d) la cancellazione dal bilancio dello Stato delle autorizzazioni di spesa non ancora formalmente impegnate e la soppressione delle unità previsionali di base dedicate al finanziamento delle funzioni legislative e amministrative trasferite.

ART. 10-*decies*. (*Fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione*). - 1. Con apposito decreto legislativo, sentita la Conferenza unificata, sono determinate l'entità e le modalità di attribuzione, in sede di prima applicazione, del fondo perequativo in attuazione del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.

2. Il fondo perequativo è costituito con una quota dei tributi erariali spettanti allo Stato ed è assegnato sulla base dei criteri di cui all'articolo 11-*undecies*.

3. Le Regioni che non partecipano alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, qualora al loro interno esistano territori con minore capacità fiscale, devono costituire, con propria risorsa, un fondo perequativo da ripartire con i criteri indicati dalla legge statale di attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per consentire agli enti locali di tali territori di far fronte alle competenze di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), nonché a quelle di cui all'articolo 118 della Costituzione.

ART. 11-*undecies*. (*Quote regionali del fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione*). - 1. La normativa per la determinazione delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione spettanti a ciascuna Regione al fine di garantire, le risorse necessarie per far fronte integralmente alle funzioni ad essa assegnate si attiene ai seguenti criteri:

a) la copertura integrale in tutte le Regioni degli oneri derivanti dai provve-

dimenti in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

b) la assegnazione della quota restante in modo da ridurre di una percentuale dell'80 per cento le differenze interregionali delle dotazioni dei servizi forniti ai cittadini;

c) la assegnazione di un'ulteriore quota idonea a ridurre il differenziale delle dotazioni di servizi fino a un massimo di un ulteriore 10 per cento in relazione allo sforzo fiscale di ciascuna Regione.

2. Per il computo della quota base del fondo perequativo spettante a ciascuna Regione, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale relativi al gettito teorico proveniente dall'aliquota *standard* dei singoli tributi, come definita a norma dell'articolo 11-*quinqüies*, comma 1, lettera d), al netto del gettito derivante dallo sforzo fiscale eccedente i valori *standard* nazionali e delle perdite di gettito conseguente a provvedimenti messi in atto da singole Regioni nell'esercizio dell'autonomia tributaria. Al fine di determinare l'assegnazione delle quote di fondo perequativo eccedenti la quota base, il decreto legislativo dovrà prevedere le modalità per valutare lo sforzo fiscale delle Regioni.

3. Al fine di garantire il rispetto della destinazione delle risorse in funzione del soddisfacimento dei diritti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, si applicano le procedure di cui all'articolo 120 della Costituzione.

4. In sede di prima applicazione, l'assegnazione della quota del fondo perequativo dovrà garantire a ciascuna Regione e a ciascun ente locale risorse pari alla spesa statale nelle funzioni trasferite effettuata nel rispettivo territorio, come rilevata in un periodo determinato a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 11-*duodecies*. (*Rapporti finanziari tra Stato ed enti locali*). - 1. Fino al trasferimento delle funzioni amministra-

tive ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato concorre al finanziamento delle attività di Province, Comuni e Città metropolitane attraverso la assegnazione di una compartecipazione a tributi erariali che è fissata, in sede di prima applicazione, in misura tale da garantire un gettito pari alla somma di tutti i trasferimenti a favore degli enti locali come risultano dal bilancio di previsione dello stato nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge. Il relativo ammontare affluisce direttamente agli enti locali sulla base dei valori accertati nella media dei tre esercizi precedenti quello di entrata in vigore della presente legge. La legge finanziaria aggiorna l'entità del fondo da ripartire per gli anni successivi in relazione all'andamento del gettito dei tributi erariali di riferimento.

ART. 11-terdecies. (*Fondo perequativo di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione*). - 1. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

2. Una quota non inferiore all'85 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata alle Regioni di cui all'obiettivo 1 nonché alle regioni Abruzzo e Molise. Le relative risorse sono iscritte annualmente nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni. Gli stanziamenti definiti per gli esercizi successivi al primo non sono modificabili dalla legge finanziaria per gli esercizi successivi.

ART. 11-quaterdecies. (*Partecipazione delle Regioni alle attività di accertamento*). - 1. Le Regioni partecipano all'attività di accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della partecipazione all'attività di accertamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 è soppresso l'articolo 10 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

ART. 11-quinquiesdecies. (*Norme transitorie*). - 1. Fino all'emanazione delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione sono assegnate alle Regioni compartecipazioni e quote del fondo perequativo limitatamente alle competenze trasferite alla competenza amministrativa delle regioni. Le quote residue rispetto alle previsioni di cui all'articolo 11-quinquies sono assegnate direttamente agli enti locali in relazione alle competenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei primi dieci esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, alle Regioni ed agli enti locali è garantito un incremento delle entrate da compartecipazioni e addizionali, applicate all'aliquota normale, pari al tasso di inflazione programmato, salvo conguagli al tasso di inflazione reale a consuntivo. La differenza tra le entrate corrisposte e quella derivante dalle aliquote di compartecipazione e dalle addizionali assegnate a norma degli articoli da 11-quinquies a 11-duodecies confluisce in un fondo da ripartire tra gli enti locali in funzione di riequilibrio per l'esercizio delle funzioni attribuite in applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

3. All'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione la copertura degli oneri

a norma del comma precedente è realizzata mediante adeguamento delle aliquote di compartecipazione. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 119 della Costituzione la copertura è realizzata mediante intesa fra lo Stato e la Regione interessata, a norma dell'articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge n. 662 del 1996 ».

11. 01. Cabras, Fistarol, Boato, Bressa, Leoni.

(A.C. 3590 – Sezione 5)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 3590 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il potere di concludere accordi con Stati è riconosciuto alle regioni ed alle province autonome solo nelle materie di propria competenza legislativa;

questa competenza delle regioni e delle province autonome incontra un limite nell'articolo 80 della Costituzione, secondo il quale i trattati di natura politica, o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, necessitano della legge delle Camere di autorizzazione alla ratifica;

il parere favorevole espresso sul punto dalla Commissione affari esteri e comunitari è condiviso dal Governo,

impegna il Governo

ad interpretare le pertinenti disposizioni del disegno di legge in esame nel senso che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, non possano definire con altri Stati accordi internazionali aventi i caratteri di cui all'articolo 80 della Costituzione, nonché possono stipulare accordi applicativi o esecutivi in ambito locale di accordi internazionali in vigore per l'Italia, nel rispetto della Costituzione e degli altri vincoli di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame.

9/3590/1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Deodato.

La Camera,

nel procedere alla approvazione del disegno di legge 3590 recante: Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

in relazione ai compiti attribuiti dall'articolo 7 del medesimo disegno di legge alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza, e per il controllo sulla sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni degli enti stessi,

impegna il Governo

a studiare, in collaborazione con il consiglio di presidenza della Corte dei conti e a sottoporre all'esame del Parlamento, misure idonee ad adeguare le strutture delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti all'esercizio delle predette funzioni, anche mediante

l'utilizzazione di esperti nel controllo di gestione e sulla verifica dei bilanci dotati di laurea specialistica in economia, statistica o ingegneria gestionale, attribuendo loro un congruo trattamento economico.

9/3590/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Bressa, Marone, Boato.

La Camera,

premesso che

il potere di concludere accordi con Stati e regioni estere è riconosciuto anche alle regioni ed alle province autonome,

nell'articolo 10 del presente disegno di legge si riconosce e si valorizza il ruolo delle commissioni paritetiche nell'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, in particolare in ordine alla disci-

plina dei rapporti internazionali e comunitari,

impegna il Governo

ad adoperarsi nel senso che con norme di attuazione agli statuti speciali l'attività internazionale e comunitaria delle regioni e province autonome possa essere disciplinata con modalità specifiche, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge, nel rispetto della Costituzione e delle disposizioni dello statuto speciale, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario, nonché delle linee e degli indirizzi di politica estera italiana.

9/3590/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Zeller, Fontanini, Brugger, Widmann, Collè, Detomas, Boato, Bressa.

MOZIONI PAOLETTI TANGHERONI ED ALTRI N. 1-00189, FOLENA ED ALTRI N. 1-00191, DILIBERTO ED ALTRI N. 1-00192, LA RUSSA ED ALTRI N. 1-00193, BERTINOTTI ED ALTRI N. 1-00194, CASTAGNETTI ED ALTRI N. 1-00195 E CIMA ED ALTRI N. 1-00196 SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI A CUBA NEI CONFRONTI DEI DISSIDENTI POLITICI

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

continuano le barbarie perpetrate dal regime comunista a Cuba, che recentemente ha fatto arrestare circa 80 oppositori politici accusati di reati d'opinione;

il regime castrista, facendo ricorso alla violenza, impedisce la libertà di espressione e contravviene sistematicamente al rispetto dei diritti umani;

l'11 aprile 2003 sono stati giustiziati dopo un processo sommario tre degli undici dissidenti cubani che il 2 aprile 2003 hanno tentato una fuga via mare verso gli Stati Uniti d'America;

tra il tentativo di fuga e l'esecuzione della condanna sono trascorsi solo 9 giorni;

degli undici dissidenti sopra indicati, oltre ai tre già fucilati, quattro sarebbero stati condannati all'ergastolo, uno a 30 anni di reclusione, tre donne rispettivamente a 5, 3 e 2 anni di carcere;

una risoluzione del Parlamento europeo di Strasburgo ha condannato l'ondata di arresti avvenuti nelle ultime settimane, chiedendo la scarcerazione degli attivisti promotori del « progetto Varela » arrestati il 18 marzo 2003;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, qualora persistano le carcerazioni e le esecuzioni sommarie, di sospendere tutti i programmi di aiuto pubblico a Cuba;

a monitorare costantemente l'atteggiamento del Governo cubano in merito alla libertà di espressione ed al rispetto dei diritti umani fondamentali;

a riferire al Parlamento che cosa intenda fare per stigmatizzare la grave situazione che è andata creandosi a Cuba.

(1-00189) « Paoletti Tangheroni, Blasi, Azolini, Angelino Alfano, Zorzato, Fallica, Cossiga, Rivolta, Zanettin, Mauro, Casero, Verro, Galvagno, Caligiuri, Marras, Arnoldi, Fontana, Lavagnini, Adornato, Palmieri, Bertolini, Cicchitto, Lainati, Milanato, Licastro Scardino, Santulli, Pinto, Cesaro, Perlini, Crosetto, Selva, Migliori, Landi di Chiavenna, Michelini ».

La Camera,

premesso che:

il 18 marzo 2003 sono stati arrestati a Cuba 78 attivisti per i diritti politici nell'isola caraibica, molti dei quali appartenenti o sostenitori del « progetto Varela ».

la », campagna per la democratizzazione di Cuba, che ha recentemente promosso una raccolta di firme per un referendum istituzionale, teso a introdurre il multipartitismo nello Stato centroamericano;

i tribunali competenti hanno già comminato ai suddetti detenuti pene severe, dai 6 ai 28 anni di reclusione, con l'accusa di cospirazione politica in concorso con il Governo degli Stati Uniti, attraverso il nuovo capo della sezione di interessi Usa a Cuba, James Cason;

al processo ai dissidenti non sono stati ammessi né i giornalisti, né i diplomatici stranieri presenti nell'isola;

tra gli imputati figurano l'economista Martha Beatriz Roque, il poeta e giornalista Raul Rivero, il sindacalista Pedro Pablo Alvarez, il giornalista Ricardo Conzalez, direttore di una rivista di opposizione cubana, e il dissidente Elias Biscet;

il 4 aprile 2003 i giornalisti di *Reporters sans Frontières (Rsf)* e diversi intellettuali francesi e cubani hanno occupato per protesta l'ufficio del turismo di Cuba a Parigi, in segno di protesta contro gli arresti, definendo Cuba « la più grande prigionia per i giornalisti »;

alcuni gruppi di opposizione cubana, tra cui « *Todos Unidos* », il movimento per i diritti umani a Cuba, e « *Assemblea per promuovere la società civile* », hanno lanciato un appello alla comunità internazionale, perché intervenga al fine di ottenere la liberazione dei dissidenti arrestati;

due condanne dell'accaduto sono state espresse da organizzazioni internazionali, come *Amnesty International*, nonché da diversi Governi e organizzazioni internazionali e dall'Unione europea;

l'11 aprile 2003 sono stati fucilati tre dei sequestratori del traghetto che il 2 aprile 2003 hanno tentato, senza riuscirvi, di approdare sulle coste degli Stati Uniti e altri quattro sono stati condannati a 30 anni di reclusione;

con un editoriale sul quotidiano spagnolo *El Pais*, il premio Nobel per la letteratura José Saramago, comunista e finora sostenitore del regime di Fidel Castro, ha preso le distanze dal Governo cubano a causa degli ultimi avvenimenti;

vista la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in particolare gli articoli 10 e 19;

vista la risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani a Cuba, approvata il 10 aprile 2003;

preso atto delle intenzioni del Governo espresse nella III Commissione (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati, in risposta alle interrogazioni in merito agli arresti dei dissidenti di cui sopra;

considerato che nella Repubblica di Cuba i fondamentali diritti politici dei cittadini sono conculcati dal Governo di quel Paese, il quale, più volte negli anni passati, ha perseguitato gli oppositori del partito unico al potere, costruendo così un vero e proprio « embargo democratico » nei confronti dei cittadini cubani;

considerato che l'embargo economico contro Cuba adottato dagli Stati Uniti, lungi dall'indurre il Governo dell'isola a riforme democratiche, procura gravissimo nocimento all'economia cubana, mettendo quindi a repentaglio il benessere sociale dei cittadini di quel Paese;

considerato che, al contrario, maggiori relazioni internazionali, sia nell'ambito culturale che in quello commerciale, sono il presupposto per la diffusione dei valori universali di democrazia e di rispetto dei diritti umani: quindi, un più intenso contratto tra i Paesi occidentali e Cuba può essere uno strumento per indurre un processo di democratizzazione di quel Paese;

rilevato che l'ondata di repressione sta avvenendo nel momento in cui

Cuba si sente minacciata dagli Stati Uniti, quale obiettivo della guerra contro il terrorismo —:

dichiara la propria preoccupazione per la situazione dei diritti umani e politici a Cuba;

condanna gli arresti e le pene inflitte agli attivisti democratici di cui in premessa;

esprimendo la propria contrarietà alla pena di morte utilizzata da Cuba, come del resto ovunque perpetrata nel mondo, condanna le fucilazioni dei sequestratori del traghetto di cui in premessa;

impegna il Governo

ad adottare tutti i mezzi diplomatici a propria disposizione, in sede bilaterale e multilaterale, al fine di ottenere la liberazione dei detenuti politici di cui in premessa, come anche degli altri arrestati nel corso degli anni passati, e a chiedere al Governo cubano spiegazioni in merito alle condanne dei sequestratori del traghetto di cui in premessa;

a sostenere l'azione delle associazioni e organizzazioni che si battono per l'affermazione dei diritti umani e politici a Cuba e per la democratizzazione delle istituzioni cubane e a chiedere al Governo cubano la fine dell'« embargo democratico » nei confronti dei cittadini di Cuba;

ad agire, in concorso con l'Unione europea, al fine di spingere gli Usa a revocare l'embargo economico contro Cuba.

(1-00191) « Folena, Violante, Sereni, Spini, Lumia ».

La Camera,

premesso che:

la campagna istituzionale per l'abolizione della pena di morte in tutti i Paesi del mondo va sostenuta come principio generale di civiltà giuridica e morale;

il rispetto assoluto delle garanzie dell'imputato, della difesa e del contraddittorio nell'ambito del processo penale è principio altrettanto sacro ed inviolabile in qualunque parte del mondo;

i principi della democrazia sono ovunque da sostenere, così come il rispetto dei diritti umani deve rappresentare in ogni parte del mondo principio inviolabile, si tratti di cittadini americani, come di cittadini cubani, afgani o iracheni;

la Repubblica cubana è da quarant'anni strangolata, senza alcuna motivazione plausibile, da un embargo economico voluto dagli Usa;

nonostante ciò, la Repubblica cubana è all'avanguardia, incontestabilmente, nella tutela di diritti fondamentali, quali la sanità, l'infanzia, l'istruzione, il lavoro, la previdenza sociale: diritti, viceversa, negati o gravemente limitati negli altri Paesi dell'America latina;

nei mesi passati, cinque cittadini di origine cubana, impegnati in azioni di antiterrorismo, sono stati condannati da un tribunale di Miami, nell'ambito di un processo farsa, senza alcuna elementare garanzia di difesa, a pene durissime, quali numerosi ergastoli con la pena accessoria del divieto perpetuo di incontro con i familiari;

la Repubblica cubana è da anni oggetto di atti di terrorismo e di pirateria internazionale (che, tra l'altro, hanno causato la morte anche di un cittadino italiano) organizzati da autentiche associazioni a delinquere di stampo terroristico di fuoriusciti sostenuti dagli Usa;

impegna il Governo

a sostenere in ogni sede internazionale l'immediata moratoria della pena di morte in ogni Paese;

a sostenere in ogni sede internazionale l'immediata revoca dell'embargo verso Cuba, illegale ed ingiustificato dal punto di vista del diritto internazionale;

a chiedere alle autorità legittime della Repubblica cubana un atto di clemenza, rispettoso della sovranità popolare di quel Paese, nei confronti di coloro che sono stati recentemente condannati;

a chiedere alle autorità degli Usa di consentire la revisione del processo farsa contro i cinque cittadini di origine cubana recentemente condannati a Miami, processo da tenersi presso un giudice non influenzabile dalla potente *lobby* anticubana presente in Florida e, dunque, in altro Stato e di fronte a un giudice terzo;

ad incrementare i già intensi rapporti economici, culturali, civili tra l'Italia e Cuba, anche al fine di favorire, attraverso la fine dell'isolamento di Cuba, un autonomo e sovrano processo riformista di quel Paese.

(1-00192) « Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone, Boato ».

La Camera,

premesso che:

il regime comunista di Fidel Castro, dopo 43 anni di sanguinaria dittatura a Cuba, ha avviato nell'isola caraibica una nuova, cruenta campagna di persecuzione contro l'opposizione interna;

il 18 marzo 2003 sono stati arrestati 78 dissidenti, colpevoli, per il regime, di non meglio definite « attività cospirative contro l'indipendenza e l'integrità territoriale del Paese ». Fra di essi, spiccano i nomi di Hector Palacio, promotore di un *referendum* per le riforme democratiche, del poeta Raul Rivero e del direttore dell'unica rivista di opposizione Ricardo Conzalez;

un tribunale cubano ha emesso, il 7 aprile 2003, le prime sentenze, infliggendo pesantissime condanne, che vanno dai 18 ai 25 anni di carcere;

i dissidenti cubani condannati — fra i quali c'è anche l'unica donna arre-

stata, l'economista Marta Beatriz Roque — saranno trasferiti nelle carceri di massima sicurezza del regime;

per gli altri oppositori arrestati, i magistrati cubani hanno chiesto vari ergastoli e centinaia di anni di carcere;

l'11 aprile 2003 il regime castrista ha intrapreso una sanguinosa rappresaglia contro i tre dirottatori del traghetto « *Baragua* », fucilandoli dopo un processo sommario durato tre giorni. Il Ministro degli esteri cubano, Felipe Perez Roque, ha giustificato l'accaduto, definendolo « una misura dissuasiva »;

vi è stata la condanna dei principali organismi internazionali, che hanno stigmatizzato le violenze del sanguinario dittatore Fidel Castro, il quale ha confermato, ancora una volta, la natura oppressiva e violenta del suo regime, che, da 43 anni al potere, ha del tutto annullato i diritti umani e i principi di democrazia nell'isola caraibica, senza che nessun partito comunista, italiano o di altro Paese europeo, abbia mai apertamente preso le distanze;

in Italia, alla giusta condanna delle istituzioni, si sono sottratti alcuni partiti politici della sinistra, come i Comunisti italiani, che hanno confermato la propria vicinanza ideale al *lider maximo* e hanno cercato di difendere Fidel, definendolo « un partigiano »;

gli stessi numerosi rapporti di enti locali italiani con le autorità cubane, anziché risultare utili alla soluzione dei problemi economici e commerciali e all'affermazione dei diritti umani del popolo cubano, sono serviti, soprattutto, a conferire una patente di credibilità ed efficacia sociale alla guida politica della dittatura castrista —:

impegna il Governo

ad adoperarsi per un'intesa con gli altri Governi dell'Unione europea, al fine

di adottare nei confronti delle autorità di Cuba una posizione comune di tutti gli Stati membri e candidati all'Unione, per legare strettamente gli accordi economici, commerciali e sociali all'effettivo rispetto dei diritti fondamentali del popolo dell'isola;

ad adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze, a vigilare affinché l'azione degli enti locali non finisca col contribuire alla permanenza del regime comunista di Fidel Castro;

ad impiegare tutte le possibili vie diplomatiche per chiedere la scarcerazione dei dissidenti cubani e far cessare le esecuzioni sommarie di oppositori del regime;

a valutare l'opportunità di sospendere i programmi di aiuto pubblico a Cuba e di adoperarsi, per vie diplomatiche, per il mantenimento dell'embargo Usa, fin quando l'isola caraibica sarà sottoposta al regime autoritario del dittatore comunista Fidel Castro.

(1-00193) « La Russa, Selva, Airaghi, Alboni, Amoruso, Anedda, Armani, Arrighi, Ascierio, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Buontempo, Butti, Cannella, Canelli, Cardiello, Carrara, Caruso, Castellani, Catano, Cirielli, Cola, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coronella, Cristaldi, Delmastro delle Vedove, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironda Veraldi, La Grua, La Starza, Lamorte, Landi di Chiavenna, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Macerati, Maggi, Malgieri, Gianni Mancuso, Luigi Martini, Mazzocchi, Menia, Meroni, Messa, Migliori, Mussolini, Angela Napoli, Nespoli, Onnis, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu,

Raisi, Ramponi, Riccio, Ronchi, Rositani, Saglia, Saia, Garnero Santanchè, Scalia, Serena, Strano, Tagliatela, Trantino, Villani Miglietta, Zaccheo, Zacchera ».

La Camera,

premesso che:

i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo devono rappresentare l'architettura sul quale ogni società deve poggiare le proprie fondamenta;

tali principi continuano ad essere conculcati da un sistema economico internazionale profondamente iniquo, nel quale una ristretta minoranza di persone detiene nelle proprie mani private immense risorse e ricchezze, mentre la grande maggioranza dell'umanità è costretta a sopravvivere nell'indigenza, subendo l'espropriazione delle proprie risorse naturali e lo sfruttamento di uomini, donne e bambini;

i piani di aggiustamento strutturale della Banca mondiale, i progetti di « risanamento » del Fondo monetario internazionale, la progressiva cancellazione da parte dei *round* del Wto delle norme e delle leggi internazionali a protezione dell'ambiente, dei lavoratori, delle donne e dell'infanzia costringono molti Governi a smantellare ogni economia di sussistenza, portando interi popoli e territori ad un vero e proprio olocausto umano ed ambientale;

tale sistema economico responsabile di immensi orrori è globalmente conosciuto come neoliberalismo. Contro di esso e le sue conseguenze, movimenti sociali in tutto il pianeta si sono attivati per costruire un futuro di dignità, libertà e giustizia per l'intera umanità;

i successi ottenuti da Cuba, nonostante un embargo illegale unilateralmente proclamando dagli Stati Uniti, contro la mortalità infantile, l'analfabetismo, le malattie, la fame non possono servire a giustificare il ricorso alla repressione del

dissenso interno, agli arresti arbitrari, ai processi politici e alla negazione della libertà di stampa e di parola;

il ricorso alla pena di morte, inoltre, è comunque e sempre ingiustificabile. La sua cancellazione dagli ordinamenti giuridici dei singoli Stati rappresenta una conquista di civiltà fondamentale, alla quale non si può derogare neanche nei casi estremi della guerra o di un tentativo, operato dall'esterno, di strangolamento economico (embargo);

alla sistematica violazione del diritto internazionale e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, prodotta dall'attuazione della guerra preventiva ed infinita dell'amministrazione Bush, non si può rispondere seguendola sul suo stesso terreno, negando diritti civili dei propri cittadini o procedendo ad esecuzioni sommarie. Alla vergogna delle prigioni *lager* di Guantanamo non si può rispondere con altri tribunali speciali e con condanne per reati d'opinione;

condanna come aberranti ed assolutamente inaccettabili le condanne a morte comminate dallo Stato di Cuba a suoi tre cittadini, così come quelle comminate ed eseguite da qualsiasi altro Stato contro esseri umani;

impegna il Governo

a manifestare l'opposizione del popolo italiano alla pena di morte in qualunque Paese ove essa è prevista, in tutte le sedi bilaterali ed internazionali, e ad accrescere gli sforzi per far aderire il maggior numero di Paesi alla moratoria internazionale;

ad assumere tutte le iniziative necessarie per la revoca dell'embargo economico statunitense a Cuba, rifiutandosi di condizionare gli scambi economici e gli investimenti dell'Italia con Cuba a disposizioni unilaterali disposte al di fuori dei legittimi organismi internazionali, e, anzi, a promuovere una specifica e intensa

attività di eque relazioni economiche e commerciali da parte del nostro Paese con Cuba;

a chiedere che siano rispettati i diritti umani in tutta l'isola di Cuba, sia attraverso la richiesta del rilascio dei condannati per reati di opinione, sia attraverso la richiesta di chiusura del carcere *lager* della base Usa di Guantanamo, permettendo l'applicazione ai detenuti, ivi reclusi, delle disposizioni della Convenzione di Ginevra e il rispetto dello stato di diritto.

(1-00194) « Bertinotti, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana, Vendola ».

La Camera

premesso che:

negli ultimi tempi si sta registrando a Cuba un drastico restringimento della libertà ed un soffocamento del dissenso politico, arrivato fino al punto di punire con la fucilazione tre cittadini cubani, colpevoli di aver tentato la fuga dall'isola;

i tribunali dell'isola hanno comminato ai promotori di una raccolta di firme per un *referendum* istituzionale, volto ad introdurre il multipartitismo nello stato centro-americano, pene severe che ipotizzano il reato di cospirazione politica in concorso con il Governo degli Stati Uniti, fino a ventotto anni di reclusione;

alcuni dissidenti sono stati processati praticamente a porte chiuse, dal momento che è stata interdetta la possibilità di assistere al processo sia a giornalisti, sia a diplomatici stranieri presenti nell'isola;

dure condanne dell'accaduto sono state espresse da organizzazioni internazionali, come *Amnesty international*, nonché da diversi Governi e organizzazioni internazionali e dall'Unione europea;

vista la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea

generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948, in particolare gli articoli 10 e 19;

vista la risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani a Cuba, approvata il 10 aprile 2003;

preso atto delle intenzioni del Governo espresse nella III Commissione (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati, in risposta alle interrogazioni in merito agli arresti dei dissidenti di cui sopra;

esprime ferma condanna per gli arresti e le pene inflitte ai rappresentanti dell'opposizione e, in particolare, per le inumane fucilazioni dei tre dirottatori;

impegna il Governo

ad adottare tutti i mezzi diplomatici a propria disposizione, in sede bilaterale e multilaterale, al fine di ottenere la liberazione dei detenuti politici di cui in premessa, come di tutti coloro i quali, in forza di un processo sommario, sono rinchiusi da molti anni nelle carceri dell'isola;

a sostenere l'azione delle associazioni e organizzazioni che si battono per l'affermazione dei diritti umani e politici a Cuba e per la democratizzazione delle istituzioni cubane;

ad agire, in concorso con l'Unione europea, rispettivamente nei confronti dell'amministrazione Usa, affinché venga revocato l'embargo economico, e nei confronti del Governo cubano, affinché, contestualmente, assicuri l'avvio di un processo democratico di cui la popolazione cubana avverte, per prima, il bisogno.

(1-00195) « Castagnetti, Monaco, Loiero, Giachetti ».

La Camera

premesso che:

il 18 marzo 2003 sono stati arrestati a Cuba 78 attivisti dei diritti umani, oppositori politici, intellettuali, giornalisti

indipendenti, promotori del progetto Varala, aderenti ad altri gruppi cubani per la democrazia e sindacalisti;

all'indomani degli arresti e dopo un processo sommario al quale non è stata ammessa la presenza dei giornalisti, ai suddetti detenuti sono state inflitte pesanti condanne, dai 6 ai 28 anni di carcere con l'accusa di cospirazione politica;

il 4 aprile 2003 i giornalisti di *Reporters sans Frontières* (Rsf) e diversi intellettuali francesi e cubani hanno occupato l'ufficio del turismo di Cuba a Parigi, in segno di protesta contro l'ondata repressiva di arresti;

l'11 aprile 2003 sono stati fucilati tre prigionieri, accusati di terrorismo, che facevano parte del gruppo di dirottatori che il 2 aprile 2003 aveva tentato, senza riuscirci, di dirigere sulle coste degli Stati Uniti una nave cubana con diverse decine di passeggeri a bordo, ai quali non è stato fatto alcun tipo di violenza; altri quattro sequestratori sono stati condannati a 30 anni di reclusione;

dure condanne dell'accaduto sono state espresse da diversi Governi, dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, come *Amnesty international*, che ha definito il grave accaduto come « un'ingiustificabile erosione dei diritti umani in quel Paese »; nel comunicato diffuso l'organizzazione paventa il rischio che le esecuzioni, eseguite a neanche tre settimane dall'inizio del processo, siano uno sviluppo molto preoccupante per i diritti umani, non soltanto perché pongono fine ai tre anni di moratoria, ma anche perché i tre prigionieri uccisi hanno subito un processo sommario e i loro appelli alla Corte Suprema e al Consiglio di Stato sono stati trattati in modo offensivo e completamente inadeguato. Inoltre, si accusa il Governo cubano di aver continuato ad imprigionare persone colpevoli soltanto di tentare pacificamente di esercitare il proprio diritto di libertà di espressione, riunione ed associazione. Forti limitazioni a queste libertà, infatti, rimangono codificate all'interno della legislazione cubana;

preso atto delle intenzioni del Governo espresse presso la III Commissione (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati, in risposta alle interrogazioni in merito agli arresti dei dissidenti di cui sopra;

considerata la recente risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani a Cuba, approvata il 10 aprile 2003;

considerata la risoluzione, promossa in sede Onu da « Nessuno Tocchi Caino », e approvata il 24 aprile 2003 dalla Commissione diritti umani dell'Onu per la moratoria delle esecuzioni capitali e l'abolizione della pena di morte;

considerato che, nonostante la risoluzione Onu sia stata approvata per il settimo anno consecutivo, la pena di morte non è stata messa in discussione, anzi è stata applicata in modo sommario dal Governo cubano;

considerato che l'embargo economico imposto a Cuba dagli Stati Uniti continua a contribuire al clima del non rispetto dei diritti fondamentali e a procurare gravi disagi al popolo cubano;

considerato che sono all'esame dell'amministrazione degli Stati Uniti d'America varie possibilità per inasprire ulteriormente l'embargo in risposta ai recenti arresti effettuati dal regime castrista, come il blocco dei visti per gli Stati Uniti, delle rimesse che gli immigrati cubani spediscono a casa e dei voli *charter* tra i due Paesi, e che potrebbero, però, indebolire, invece di rafforzare, i dissidenti cubani;

considerato il contesto nel quale avviene l'intensificazione della repressione politica a Cuba e l'interruzione della moratoria, in cui gli Stati Uniti considerano anche Cuba tra gli obiettivi della guerra contro il terrorismo;

condanna le esecuzioni e gli arresti sommari effettuati dal Governo castrista, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani del popolo cubano;

impegna il Governo

a chiedere spiegazioni al Governo cubano per le condanne e i processi sommari, ad attivarsi diplomaticamente, in sede bilaterale e multilaterale, affinché vengano liberati i detenuti politici di cui in premessa e tutti gli altri arrestati, ingiustamente imprigionati nel corso degli anni passati, e a chiedere al Governo cubano spiegazioni in merito alle esecuzioni dell'11 aprile 2003 dei sequestratori della nave cubana;

a sostenere l'azione delle associazioni e organizzazioni che si battono per l'affermazione dei diritti umani e politici a Cuba e per la democratizzazione delle istituzioni cubane e a chiedere al Governo cubano la fine dell'« embargo democratico » nei confronti dei cittadini di Cuba;

ad agire, in concorso con l'Unione europea, al fine di spingere gli Usa a revocare l'embargo economico contro Cuba.

(1-00196) « Cima, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion ».

(28 aprile 2003)

La Camera,

premesso che:

il regime comunista nei giorni scorsi a Cuba ha fatto arrestare e condannare 78 oppositori politici accusati di reati di opinione; fra di essi spiccano i nomi di Hector Palacio, promotore di un referendum per le riforme democratiche, del poeta Raul Rivero, del direttore dell'unica rivista di opposizione Ricardo Gonzalez, dell'economista Marta Beatriz Roque;

l'11 aprile sono stati giustiziati dopo un processo sommario tre cittadini cubani che avevano tentato la fuga via mare verso gli Stati Uniti d'America, dirottando il traghetto « Baragua »;

il regime castrista, facendo ricorso alla violenza impedisce la libertà di espressione e contravviene sistematicamente al rispetto dei diritti umani;

preso atto che una risoluzione del Parlamento europeo di Strasburgo ha condannato l'ondata di arresti avvenuti nelle ultime settimane chiedendo la scarcerazione degli attivisti promotori del progetto Varela arrestati lo scorso 18 marzo;

impegna il Governo

qualora persistano le carcerazioni e le esecuzioni sommarie, a sospendere tutti i programmi di aiuto pubblico allo sviluppo sia bilaterale che multilaterale verso Cuba;

ad impiegare tutte le possibili vie diplomatiche per chiedere la scarcerazione dei dissidenti cubani e far cessare le esecuzioni nell'isola;

a monitorare costantemente l'atteggiamento del governo cubano in merito alla libertà di espressione ed al rispetto dei diritti umani fondamentali;

ad adoperarsi per un'intesa con gli altri governi dell'Unione europea, al fine di adottare nei confronti delle autorità di Cuba una posizione comune di tutti gli Stati membri e candidati all'Unione, per legare strettamente gli accordi economici, commerciali e sociali all'effettivo rispetto dei diritti fondamentali del popolo dell'isola;

ad adoperarsi con una costante azione di indirizzo affinché l'attività degli enti locali verso Cuba sia coerente con una politica tesa a conseguire un processo di democratizzazione dell'isola.

(1-00197) (*Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento*) « La Russa, Paoletti Tangheroni, Naro, Guido Giuseppe Rossi, Moroni, Selva, Palmieri ».

La Camera,

premesso che:

il regime totalitario a Cuba negli ultimi tempi sta determinando un drastico

restringimento della libertà ed un soffocamento del dissenso politico, arrivato fino al punto di punire con la fucilazione tre cittadini cubani colpevoli di aver tentato la fuga dall'isola;

i tribunali di Cuba hanno comminato ai promotori di una raccolta di firme per un referendum istituzionale, volto a introdurre il multipartitismo nello Stato centro-americano, pene severe che ipotizzano il reato di cospirazione politica in concorso con il governo degli Stati Uniti, fino a ventotto anni di reclusione;

alcuni dissidenti sono stati processati praticamente a porte chiuse, dal momento che è stata interdetta la possibilità di assistere al processo sia a giornalisti, sia a diplomatici stranieri presenti nell'isola;

dure condanne dell'accaduto sono state espresse da diverse organizzazioni internazionali, come *Amnesty international* e *Reporters sans Frontières*, nonché da diversi governi e organizzazioni internazionali e dall'Unione europea e da un vasto mondo di intellettuali e di personalità della cultura;

vista la Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 e in particolare gli articoli 10 e 19;

vista la risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani a Cuba approvata il 10 aprile 2003;

preso atto delle intenzioni del Governo espresse nella III Commissione (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati, in risposta alle interrogazioni in merito agli arresti dei dissidenti di cui sopra;

considerato che l'embargo economico contro Cuba adottato dagli Stati Uniti, lungi dall'indurre il governo dell'isola a riforme democratiche, procura gravissimo nocimento all'economia cu-

ba, mettendo quindi a repentaglio il benessere sociale dei cittadini di quel paese;

considerato che al contrario maggiori relazioni internazionali, sia nell'ambito culturale che in quello commerciale, sono il presupposto per la diffusione dei valori universali di democrazia e di rispetto dei diritti umani: quindi, un più intenso contatto tra i paesi occidentali e Cuba può essere uno strumento per indurre un processo di democratizzazione di quel paese;

rilevato che l'ondata di repressione sta avvenendo nel momento in cui Cuba si sente minacciata dagli Stati Uniti, quale obiettivo della guerra contro il terrorismo;

esprime ferma condanna per gli arresti e le pene inflitte ai rappresentanti dell'opposizione e, in particolare, per le inumane fucilazioni dei tre dirottatori;

impegna il Governo

ad adottare tutti i mezzi diplomatici a propria disposizione, in sede bilaterale e multilaterale, al fine di ottenere la liberazione dei detenuti politici di cui in pre-

messa, come di tutti coloro i quali, in forza di un processo sommario, sono rinchiusi da molti anni nelle carceri dell'isola;

ad agire affinché venga dato seguito a Cuba alle risoluzioni Onu per la moratoria delle esecuzioni capitali e l'abolizione della pena di morte;

a sostenere l'azione delle associazioni e organizzazioni che si battono per l'affermazione dei diritti umani e politici a Cuba e per la democratizzazione delle istituzioni cubane;

ad agire, in concorso con l'Unione europea, rispettivamente nei confronti dell'amministrazione USA affinché venga revocato l'embargo economico e nei confronti del governo cubano affinché assicuri la fine dell'embargo democratico ovvero l'avvio di un processo di riforma democratica di cui la popolazione cubana avverte, per prima, il bisogno.

(1-00199) *(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento)* « Folena, Loiero, Intini, Cima, Pisicchio, Castagnetti, Violante, Boato, Monaco, Spini, Sereni, Grillini.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0003010